



# Comune di CASALINCONTRADA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del PIANO REGOLATORE GENERALE  
(Direttiva 2001/42/CE; D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i; Determina Dirigenziale 97 del 2 maggio 2020)

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL P.C.C.A.



*Responsabile Unico del Procedimento*  
Arch. Assunta Di Tullio

  
Arch. Stefania Giardinelli  
Consulenza

(Arch. Giuliano Di Menna, Biol. Francesco Paolo Pinchera)

Chieti, 10.11.2023

## PREMESSA

Il presente Rapporto Preliminare o Screening costituisce il documento di verifica di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica (art.12 comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per il PRG Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale redatto dall'Ing. Ettore Di Girolamo, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 91 del 91 del 16.10.2023, pubblicata in data 31.10.2023.

Il presente rapporto intende fornire gli elementi conoscitivi necessari ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) per poter esprimere il parere relativo alla assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale (PCA)" predisposto dal Comune di Casalıncontrada (CH) in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L 26 ottobre 1995, n. 447 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico"), nonché della L.R. n. 23 del 17 Luglio 2007 (*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo*), pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e trasmesso alle autorità competenti.

La Valutazione Ambientale Strategica, come riportato all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 4/2008 (che modifica il D.Lgs. n. 152/06, *Testo Unico dell'Ambiente*), riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Il comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 4/2008 prevede che venga effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto suddetto.

Pertanto, essendo la Classificazione Acustica del territorio Comunale un "*piano*" che definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione dei progetti che potrebbero essere elencati negli allegati del D.Lgs. n.4/2008, lo stesso deve necessariamente essere oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS.

Appare tuttavia opportuno sottolineare che, nonostante sia prassi comune identificare un PCA come "Piano", l'atto che il Comune di Casalıncontrada ha pubblicato si sostanzia in una mera classificazione del territorio per la sua suddivisione in zone acustiche omogenee al fine di prevenirne il degrado acustico.

La natura stessa dello strumento esclude, dunque, che in esso si possano ravvisare profili sostanziali di tipo pianificatorio, in quanto non vengono introdotte nuove destinazioni urbanistiche né varianti del Piano Regolatore Generale in corso di adozione.

Ciononostante, anche al fine di assicurare la massima condivisione con tutti i Soggetti con

Competenze Ambientali ed il massimo grado di approfondimento circa gli eventuali "impatti significativi sull'ambiente" connessi allo strumento di Classificazione Acustica comunale, si è ritenuto di dare comunque corso al procedimento di "verifica di assoggettabilità" (screening) di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, definita dall'art. 5, comma 1, lett. m), come, appunto, "la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione".

La valutazione ambientale strategica è avviata dall'Autorità Procedente, contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18 del Testo Unico:

1. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
2. l'elaborazione del rapporto ambientale;
3. lo svolgimento di consultazioni;
4. la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
5. la decisione;
6. l'informazione sulla decisione;
7. il monitoraggio.

Il presente documento rappresenta il primo passo del percorso su descritto.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS**

### **LA DIRETTIVA 2001/42/CEE. I DECRETI LEGISLATIVI 152/06 E 4/2008**

L'applicazione di una valutazione ambientale ai piani ed ai programmi è da tempo riconosciuta, a livello internazionale, quale strumento essenziale per la guida delle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile. L'approvazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" ha intensificato le occasioni di dibattito sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in sede europea enazionale, centrando l'attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione.

La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione.

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica.

La differenza essenziale indotta da quest'ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e dei programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso -generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione.

Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire nella fase

iniziale della formazione del piano o programma con l'intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi.

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all'elaborazione del piano per individuarne preliminarmente limiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

A livello nazionale, la normativa di settore Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Testo Unico sull'Ambiente), successivamente modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 – nel riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria, all'art. 6 - oggetto della disciplina - dichiara:

*«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*

*2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

*a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti, delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*

*b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

*3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.*

*3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

*4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:*

*a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;*

*b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;*

*c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.»*

Mentre, all'art. 12 "verifica di assoggettabilità" così recita:

*«1. Nel caso di piani o programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o del programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*

*2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*

*3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*

*4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica*

assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione di cui agli articoli 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.»

## LA V.A.S. DELLA REGIONE ABRUZZO

La Regione Abruzzo non ha ancora prodotto nessun dispositivo legislativo in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ma ha aperto una sezione dedicata a questa


«La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12.

L'Autorità procedente trasmette all'Autorità Competente un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto. Detto Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente ea quella Procedente.

L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P dai successivi obblighi della procedura di VAS.

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.»

Lo schema proposto dalla Regione Abruzzo è il seguente:



## IL METODO DI VERIFICA

La mancanza di un modello dettagliato o di linee guida per l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici, prodotte dalla Regione Abruzzo, fa sì che il modello utilizzato nella presente procedura di "verifica di assoggettabilità", pur coerentemente con quanto pubblicato sul portale ufficiale dell'Ente Regione, segua i dettami della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE e del Decreto Legislativo 152/2006, così come variato dal Decreto Legislativo 4/2008. Pertanto, la Verifica di Esclusione del Piano di Classificazione Acustica dalla V.A.S. è condotta sulla base di un "Rapporto preliminare" contenente le seguenti informazioni circa i suoi effetti significativi sull'ambiente e sulla salute (cfr. Allegato I, D.Lgs 4/2008):


### 1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani, e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

### 2. Caratteristiche degli impianti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *Carattere cumulativo degli impatti;*
- *Natura transfrontaliera degli impatti;*
- *Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *Impianti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale*

Da quanto sopra detto, ne consegue il seguente schema operativo



#### DEFINIZIONE SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE (SCA)

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Decreto Legislativo n. 4/2008, l'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità precedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale, a cui inviare il "Rapporto preliminare" per l'acquisizione dei pareri di esclusione dalla V.A.S. del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

- ARTA Abruzzo;
- Autorità di Bacino;
- ATO 3 Chieti;
- ASL di Chieti;
- Regione Abruzzo;
- Provincia di Chieti;
- Ministero per i Beni Paesaggistici e il Paesaggio – Soprintendenza;
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Ambientali;
- Comune di Chieti
- Comune di San Giovanni Teatino
- Comune di Francavilla al Mare
- Comune di Ripa Teatina

I soggetti di cui sopra verranno anche invitati alla "Conferenza di verifica" di assoggettabilità a V.A.S.

## **CARATTERISTICHE GENERALI DEL P.C.A.**

Ai sensi del comma I dell'Allegato I della Parte Prima del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 12, si descrivono nel seguito le caratteristiche metodologiche e funzionali del P.C.A., ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.

La Legge n. 447/95 ed il suo principale decreto di attuazione, il D.P.C.M. 14/11/97, prescrivono ai Comuni l'obbligo di classificare il proprio territorio dal punto di vista acustico, creando uno strumento di pianificazione e programmazione urbanistica e di tutela ambientale, finalizzato esclusivamente alla riduzione del rumore ambientale ed alla tutela della popolazione dalla componente inquinamento acustico.

Dalla Relazione Illustrativa del P.C.A.: *“La zonizzazione del territorio comunale in aree acustiche omogenee garantisce condizioni accettabili di vivibilità conformemente a quanto previsto dalle norme sanitarie. Inoltre, stabilire i limiti massimi d’esposizione al rumore ambientale, in funzione delle caratteristiche di destinazione d’uso attuali e future del territorio, fornisce all’amministrazione comunale uno strumento di programmazione, integrativo a quello urbanistico, in cui sono presenti criteri di valutazione qualitativi e quantitativi di compatibilità ambientale. Infine, la zonizzazione acustica del territorio, offre una base conoscitiva per la redazione di eventuali piani di risanamento ambientale deicentri urbani.”*

Il P.C.A. è, quindi, gerarchicamente collocato in subordine al Piano Regolatore Generale ed è un piano tematico di analisi e gestione territoriale, che parte dall'analisi degli strumenti urbanistici in vigore, attribuisce alle varie zone e sottozone di PRG una classe acustica e, per ognuna, ne fissa i valori limite delle sorgenti sonore.

La redazione del P.C.A. è quindi basata sull'individuazione di aree omogenee per rumorosità, per destinazione d'uso di PRG e per il loro effettivo utilizzo da parte della popolazione per lo svolgimento delle attività antropiche. Ad ogni area omogenea viene attribuita una classe acustica secondo la tabella di seguito esposta.

In generale, e secondo i dettami e linee guida dell'ANPA, le singole aree omogenee debbono essere amalgamate il più possibile, al fine di attribuire al territorio zone sufficientemente ampie relativamente alla propagazione ed al decadimento fisico del rumore.

**D.P.C.M 14 novembre 1997** *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* Tabella A - *Classificazione del territorio comunale:*

**CLASSE I** - *aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.*

**CLASSE II** - *aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali*

**CLASSE III** - *aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici,*



con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

**CLASSE IV** - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

**CLASSE V** - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI** - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Ad ogni zona del territorio, a cui è attribuita una delle sei classi sopra riportate, corrispondono una serie di limiti che debbono essere rispettati sia dalle sorgenti dello stato di fatto che da quelle che saranno realizzate con l'attuazione di piani ed interventi urbanistici, come anche da tutte le attività che impiegano sorgenti fisse o mobili di rumore.

Ad ogni classe corrispondono valori limite assoluti di emissione e di immissione che permettono la gestione ed il controllo delle sorgenti acustiche presenti sul territorio, ma anche valori limite di qualità e di attenzione, che rendono il P.C.A. un vero strumento di programmazione e pianificazione ambientale.

I valori limite di emissione ed immissione per il periodo diurno e notturno, vengono di seguito esposti.

*D.P.C.M. 14.1.1997- "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" in Leq dB(A)*

Classi di destinazione d'uso del territorio	VALORI LIMITE ASSOLUTI IN PERIODO DIURNO		VALORI LIMITE ASSOLUTI IN PERIODO NOTTURNO	
	emissione	immissione	emissione	immissione
I - Aree particolarmente protette	45	50	35	40
II - Aree prevalentemente residenziali	50	55	40	45
III - Aree di tipo misto	55	60	45	50
IV - Aree di intensa attività umana	60	65	50	55
V - Aree prevalentemente industriali	65	70	55	60
VI - Aree esclusivamente industriali	65	70	65	70

Come sopra detto, la suddivisione del territorio comunale in zone viene effettuata in relazione alla destinazione d'uso delle aree ed anche dalla presenza delle infrastrutture dei trasporti.

La destinazione d'uso delle aree viene stabilita dal Piano Regolatore Generale, che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio, mentre la realizzazione e gestione delle infrastrutture viene regolamentata da atti quali il Piano Urbano del Traffico e/o il Piano della mobilità. Ad oggi il Comune di Casalnuovo non è dotato di tali ultimi strumenti per la regolamentazione e gestione delle infrastrutture stradali.

Il traffico è la sorgente acustica più importante fra quelle presenti nel territorio ed è determinante nella caratterizzazione del clima acustico di un'area. La rumorosità delle infrastrutture stradali è regolamentata dal D.P.R. n. 142 del 2004 che ne stabilisce i limiti all'interno di fasce di pertinenza o di estensione fissate dallo stesso Decreto. Come per le strade, il D.P.R. n. 459/98, regola la rumorosità delle infrastrutture lineari su ferro (nel caso specifico non esistono, nemmeno in prossimità, linee ferroviarie che interessano il territorio comunale) e loro fasce di pertinenza.

Pertanto, nel territorio compreso all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture dei trasporti, vale un doppio regime di limiti acustici: per le sole infrastrutture dei trasporti, i valori limite assoluti di immissione fomite dai D.P.R. nn. 142/04 e 459/98, mentre per tutte le altre sorgenti di rumore valgono i valori limite assoluti di emissione, immissione, attenzione e qualità relativi al D.P.C.M. 14/11/97 in relazione alla classe acustica attribuita alla zona.

Per la redazione del P.C.A. si è fatto, quindi, riferimento al PRG e poi al reticolo infrastrutturale veicolare (quello ferroviario come detto non interessa il territorio comunale), oltre che alla presenza di siti per l'istruzione di ogni ordine e grado, alla presenza delle aree produttive, e di quelle principalmente destinate alle attività di servizi.

Sulla base della Determina Regionale n. DF2/188/S2 del 17.11.2004, il territorio è stato suddiviso in zone che vanno dalla Classe I per le scuole e per i ricettori proteggibili dal punto di vista acustico, alla Classe V per le aree prevalentemente industriali. Sono state inoltre individuate le principali infrastrutture di trasporto su gomma (quelle su ferro, come detto, non interessano il territorio comunale, nemmeno in condizioni di prossimità), indicandone specifiche le fasce di pertinenza acustica.

Si sono individuati tutti i ricettori assimilabili alla Classe I quali scuole o strutture sanitarie.

Il P.C.A. pertanto, nella sua attuale configurazione, ha posto, per aree omogenee e sulla base delle destinazioni di PRG, i valori limite delle sorgenti sonore, ha individuato le sorgenti sonore ed in generale il clima acustico che caratterizza il territorio, ha censito i ricettori sensibili e proteggibili, ha individuato le strade, ha associato ad essi i valori limite di legge.

Il P.C.A. si completa, infine, con la fase regolamentativa, che va a costituire la base per la verifica, il controllo, e l'attività autorizzativa della P.A. delle attività antropiche dal punto di vista acustico.

La regolamentazione viene costituita dalle norme tecniche di attuazione del Piano di Classificazione Acustica che, insieme alla Relazione generale di Piano, regola i seguenti aspetti:

- ✓ principi criteri e modalità di attuazione degli interventi urbanistici sul territorio, fissando l'obbligo delle valutazioni di previsione di impatto acustico e di clima acustico;
- ✓ fissa requisiti minimi prestazionali dei componenti edilizi prevede l'obbligo del progetto acustico degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97 e della certificazione di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici;
- ✓ disciplina le attività commerciali, artigianali e industriali e dei relativi impianti;
- ✓ fornisce indicazioni progettuali per la tutela dal rumore di nuovi insediamenti e costruzioni localizzate in prossimità di sorgenti sonore ed in prossimità di infrastrutture dei trasporti;
- ✓ fornisce disposizioni in materia di vibrazioni;
- ✓ individua le aree da adibirsi allo svolgimento delle attività temporanee e regola lo svolgimento di manifestazioni e di attività di spettacolo, musicali e danzanti, e a carattere temporaneo che utilizzano macchinari e strumenti rumorosi.

L'ultima fase che completerà il P.C.A., a seguito dell'approvazione definitiva dell'azzonamento e delle misurazioni fonometriche, riguarderà il Piano di risanamento acustico comunale, redatto in generale dall'analisi delle emergenze acustiche che il territorio propone, dallo stato di clima acustico

dei ricettori sensibili di Classe I se sottoposti a livelli acustici superiori ai valori limite, ed in cui tramite analisi numeriche basate sul superamento di classe in termini di livello e sul numero della popolazione esposta a livelli eccedenti i valori limite, si individueranno i soggetti responsabili dei superamenti e si procederà alla formulazione di ipotesi delle azioni di risanamento acustico integrate con la progettazione acustica di massima delle eventuali opere.

Il P.C.A. adottato è composto dai seguenti elaborati:

- 1.1 Relazione tecnica generale
- 2.1 Norme tecniche di attuazione del piano
- 3.1 Tavola generale del piano 1:5000
- 4.1 Tavola Generale delle Unità territoriali 1:5000
- 5.1.1 Tavola Unità Territoriale N. 1a 1:2000
- 5.1.2 Tavola Unità Territoriale N. 1b 1:2000
- 5.1.3 Tavola Unità Territoriale N. 1c 1:2000
- 6.1 Tavola Unità Territoriale N. 2 1:2000
- 7.1 Tavola Unità Territoriale N. 3 1:2000
- 8.1 Tavola Unità Territoriale N. 4 1:2000

## **DESCRIZIONE DEI PRESUMIBILI IMPATTI DEL PIANO**

Dalla descrizione dei contenuti della Classificazione Acustica comunale emergono chiaramente natura e finalità di tale strumento. Si tratta di un elaborato sussidiario dello strumento di pianificazione urbanistica generale del Comune, finalizzato a fornire un dettagliato quadro conoscitivo, sotto il profilo acustico, dell'intero territorio comunale, oltre che ad assegnare a ciascuna zona del medesimo territorio una specifica classe acustica, allo scopo di assicurare una opportuna prevenzione del degrado acustico.

Come già rilevato, il PCA proposto è stato predisposto in maniera coerente con gli strumenti di programmazione urbanistica di livello sovraordinato; infatti, non avendo il PCA carattere pianificatorio dal punto di vista urbanistico in quanto non annovera tra le sue funzioni quelle necessarie a determinare destinazioni d'uso del territorio o modifiche al Piano Regolatore Generale in corso di adozione.

Rispetto alla previsione di eventuali impatti significativi sull'ambiente ed in riferimento alla griglia di valutazione di cui al punto 2 dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, si può concludere che la Classificazione acustica oggetto della presente verifica:

- non ha alcun effetto sul regime giuridico dei suoli ed è priva di contenuto pianificatorio né introduce nuove destinazioni urbanistiche;
- risulta pienamente coerente con le previsioni insediative del P.R.G. in fase di adozione rispetto al quale non apporta alcuna modifica;
- non è caratterizzata da implicazioni tali da generare "impatti negativi sulle componenti ambientali, per probabilità, durata, frequenza e reversibilità, né di tipo cumulativo, né di natura transfrontaliera";
- non genera "rischi per la salute umana o per l'ambiente";
- non genera effetti negativi "su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale".

## **VERIFICHE DEL P.C.A.**

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'Allegato I della Parte Prima del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 12, si verificano sinteticamente gli elementi di assoggettabilità del P.C.A.

Il P.C.A. stabilisce in maniera netta e preponderante il quadro di riferimento della tutela del territorio e della popolazione dall'inquinamento acustico e dal rumore, definendone per ogni area territoriale i valori limite, nonché fissando le procedure autorizzativo-concessorie, la documentazione di impatto acustico, il regime dei controlli. Attua, quindi, la difesa dal rumore e l'incremento della qualità e compatibilità ambientale di tutte le attività antropiche permesse dal PRG e dagli altri strumenti di pianificazione territoriale e regolamenti comunali.

Il P.C.A., pertanto, integra gli altri strumenti urbanistici, di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile, regolando, a tutti i livelli, la gestione del rumore ambientale.

Il P.C.A. non pone, sotto alcun aspetto, problematiche ambientali pertinenti alla sua attuazione e nel rispetto degli altri strumenti di pianificazione vigenti, come non comporta impatti di alcuna natura.

Per quanto evidenziato precedentemente, il P.C.A. recepisce ed attua la normativa comunitaria e nazionale nel settore della protezione dell'ambiente dal rumore.

Infine, il P.C.A., completato dall'eventuale Piano di Risanamento Acustico Comunale ove dovesse occorrere, andrà ad agire in maniera determinante sulla riduzione degli impatti acustici esistenti, salvaguardando in particolar modo i plessi scolastici, le strutture sanitarie, la popolazione residente, le aree verdi e le caratteristiche naturali e del patrimonio culturale, garantendo il generale abbassamento del rumore nel quadro di una corretta politica di sviluppo ambientale sostenibile.

## **CONCLUSIONI DELLA VERIFICA**

Per quanto sopra descritto ed analizzato, il P.C.A., non configura in alcuna maniera rischi di peggioramento delle condizioni ambientali, ma anzi costituisce uno strumento attivo di tutela e gestione ambientale, mirando a preservare e ricostituire, condizioni di clima acustico adeguate all'uso del territorio.

Come già ricordato in precedenza il PCA da un utile contributo agli strumenti di pianificazione urbanistica del territorio fornendo tutte le informazioni necessarie per tendere ad uno sviluppo sostenibile del territorio anche dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

Appare opportuno rimarcare che il PCA è uno strumento del tutto privo di valenza pianificatoria dal punto di vista urbanistico e risulta coerente con le previsioni insediative del P.R.G. in fase di approvazione.

Si ritiene pertanto che il P.C.A. del Comune di Casalcontrada non comporti alcun effetto negativo sull'ambiente e non sia quindi assoggettabile a procedura di VAS.